REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 471/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2011

sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2010/2011 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all'altra può essere effettuata soltanto dall'autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.
- Il regolamento (UE) n. 445/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2009/2010 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) definisce la ripartizione fra le «consegne» e le «vendite dirette» per i periodi dal 1º aprile 2009 al 31 marzo 2010 per tutti gli Stati membri.
- A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (3) (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3) gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori da quote individuali di consegne a quote di vendite dirette.
- Le quote nazionali totali fissate per tutti gli Stati membri (4)all'allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009

del Consiglio (4), sono state aumentate dell'1 % a decorrere dal 1º aprile 2010, tranne per l'Italia, la cui quota era già aumentata del 5 % dal 1º aprile 2009. Tutti gli Stati membri, salvo Italia e Malta che nella loro quota nazionale non avevano una parte di vendite dirette, hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette nell'ambito della loro quota supplementare.

- È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1º aprile 2010 al 31 marzo 2011.
- Poiché la ripartizione fra le vendite dirette e le consegne è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-21 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell'allegato del presente regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all'ultima data possibile per tali controlli.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1º aprile 2010 al 31 marzo 2011, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso scade il 30 settembre 2012.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 126 del 22.5.2010, pag. 14. (3) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2011.

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Stati membri	Consegne (t)	Vendite dirette (t)
Belgio	3 454 910,898	41 266,346
Bulgaria	942 195,260	76 456,198
Repubblica ceca	2 833 254,842	15 567,839
Danimarca	4 705 285,916	47,256
Germania	29 335 337,102	91 916,439
Estonia	664 758,821	7 788,376
Irlanda	5 612 152,970	2 150,264
Grecia	852 538,418	1 207,000
Spagna	6 298 788,511	65 910,198
Francia	25 241 237,156	354 420,110
Italia	10 973 963,234	314 579,632
Cipro	150 243,694	837,196
Lettonia	738 964,267	19 195,434
Lituania	1 696 613,534	77 274,855
Lussemburgo	283 644,448	500,000
Ungheria	1 937 342,553	133 318,857
Malta	50 670,366	
Paesi Bassi	11 624 729,324	71 360,125
Austria	2 816 825,721	87 887,065
Polonia	9 602 696,317	157 361,235
Portogallo (¹)	2 019 643,728	7 826,444
Romania	1 495 324,220	1 685 490,394
Slovenia	579 468,569	20 524,423
Slovacchia	1 046 628,953	36 313,043
Finlandia (²)	2 537 362,535	5 440,665
Svezia	3 484 129,778	4 200,000
Regno Unito	15 289 460,053	139 724,783

⁽¹) Esclusa Madera.
(²) La quota nazionale finlandese di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la quantità totale della quota nazionale finlandese come indicato nell'allegato del presente regolamento sono diverse a causa dell'aumento della quota di 784 683 tonnellate per compensare i produttori SLOM finlandesi nel passato ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) 1234/2007.